ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VINCENZO GERACE" - CITTANOVA (RC)
LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO
MMDCXCVII A.U.C.
1944 P.C.N.
"Sempre mi sta nel cuore una foresta in fra l'oro del sole meridiano"

Piazza San Rocco - 89022 CITTANOVA (RC) Tel. 0966-439113 Fax 0966-439116

Cod. Fisc. 820017608 rcis02300n@istruzione.it Cod. Mec. RCIS02300N

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato e adottato con delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 12.11.20

Premessa

.

Il Regolamento d'Istituto si compone di:

Titolo I	Personale scolastico	pagg. 2 - 3
Titolo II	Organi Collegiali	pagg. 4 - 6
Titolo III	Organizzazione e funzionamento dell'Istituto	pagg. 7- 15
Titolo IV	Regolamento disciplinare	pagg. 16 - 30
Titolo V	Patto educativo di corresponsabilità	pagg. 31 - 37

ALLEGATI:

1. Regolamento contenente le misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid 19 e Manuale Covid
2. Piano per la DDI
3. Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti dad/ddi
4. Regolamento elezione e funzionamento organi collegiali a distanza

.

TITOLO I

Personale Scolastico

Art. 1

DOCENTI

1. I docenti, preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli alunni, deliberano nel Collegio docenti di inizio anno le modalità di sorveglianza degli alunni. La vigilanza mira alla salvaguardia dell'incolumità degli allievi ed alla integrità degli arredi e dell'intera struttura.
2. Il docente non deve consentire l'uscita degli studenti dall'aula prima del suono della campanella.
3. I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
5. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
6. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
7. Il docente della prima ora verifica che l'aula sia pulita ed in ordine, in caso contrario è tenuto ad informare il dirigente ed a richiedere la sistemazione dell'aula stessa. Il docente dell'ultima ora è tenuto a verificare che l'aula venga lasciata pulita ed in ordine.

Art.2

COLLABORATORI SCOLASTICI

1. E' obbligo dei collaboratori scolastici di servizio in portineria vigilare sull'ingresso di persone estranee all'istituto. L'accesso agli uffici amministrativi può essere concesso agli esterni non oltre gli orari di apertura al pubblico.
2. Rientra nei compiti dei collaboratori scolastici la sorveglianza degli allievi, ai piani e nei locali di competenza, quando gli stessi non sono sottoposti alla vigilanza dei docenti.
3. Ogni evento degno di rilievo va rapportato senza indugio al dirigente scolastico.
4. Compete ai collaboratori scolastici, congiuntamente ai docenti di turno, la sorveglianza nelle aule, nei corridoi e nell'atrio durante l'eventuale intervallo.
5. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi.
6. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, allontanamento momentaneo dell'insegnante.
7. Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali.
8. Il personale in servizio di portineria vigila affinché nessuno entri od esca dai locali della scuola, senza averne titolo.

Art. 3

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Il personale amministrativo, sotto la direzione del D.S.G.A., comprende i collaboratori amministrativi, tecnici e scolastici.
2. Il rilascio di certificati, attestati, dichiarazioni e copie conformi è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, dietro richiesta scritta dell'interessato, nel tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione, frequenza e servizi prestati, di sette giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. Le richieste fatte pervenire tramite terzi debbono essere in forma scritta con delega dell'interessato e presentazione del documento dello stesso o copia.
3. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti coordinatori di classe entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
4. La scuola garantirà il rilascio delle copie conformi a quelle originali, dei provvedimenti per la pubblica consultazione, entro 7 (sette) giorni e solo in casi eccezionali entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta e motivata in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90.
5. Gli orari degli uffici sono pubblicati sul sito della scuola.
6. La richiesta di rilascio del nulla osta deve essere firmata da entrambi i genitori salvo casi eccezionali (esempio: uno dei due genitori vive all'estero per motivi di lavoro)
7. La scelta dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) va fatta dai genitori, ovvero gli esercenti la potestà.

Art. 4

COLLABORATORI TECNICI

1. Il collaboratore tecnico è tenuto a fornire supporto tecnico ai docenti e agli alunni nell'ambito delle attività didattiche ed è quindi responsabile della conduzione tecnica dei laboratori di cui deve garantire l'adeguato utilizzo al fine della realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF.
2. Provvede, inoltre, alla preparazione del materiale e degli strumenti per lo svolgimento delle attività didattiche e delle esercitazioni pratiche nei laboratori, fornendo assistenza tecnica anche durante lo svolgimento delle stesse.
3. È tenuto a riordinare gli stessi laboratori al termine delle attività e a custodire i materiali e le attrezzature svolgendo periodiche verifiche e controlli per garantirne il buon funzionamento e l'approvvigionamento.
4. Deve periodicamente controllare e segnalare eventuali guasti agli estintori.

Art. 5

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti norme legislative e contrattuali, in particolare al T.U. sul Pubblico Impiego e successive modificazioni, al CCCNL di categoria ed al Codice disciplinare di Docenti e Ata.

TITOLO II

Organi collegiali

Art.6

COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato. Questi ultimi fanno parte del Collegio per il periodo di durata del loro rapporto di lavoro.
2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La convocazione ordinaria del Collegio è predisposta dal D.S. secondo il piano annuale delle attività. La convocazione straordinaria dello stesso può avvenire su richiesta di un terzo dei componenti o per altre motivazioni d'urgenza.
4. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
5. Le votazioni normalmente sono palesi, tranne per i casi previsti dalle normative.

Art. 7

CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto è regolarmente convocato dal Presidente in base agli artt. 5 -6 del D.P.R. 416/74 e dagli artt.8- 10 del D.L. 297/94.

2. Il Consiglio d'Istituto si riunisce tutte le volte che si rende necessario. Le delibere del C.d.I. vengono affisse all'albo. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 8

GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. E' costituita su espressione del C.d.I secondo le normative vigenti.
2. E' convocata dal Dirigente di norma con 5 giorni di preavviso.
3. Prepara i lavori per il C.d.I.
4. Esegue le delibere del C.d.I.

Art. 9

CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il Consiglio di classe è regolato dall'art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 5 del D.L. 297/94.
2. E' convocato dal D.S. o suo delegato (Coordinatore di classe) di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte dei suoi componenti. La convocazione deve contenere data, luogo, ora e O.d.G..
3. Ai Consigli di classe (fatta eccezione quelli degli scrutini) possono partecipare nella seconda parte della seduta i rappresentanti dei genitori e degli studenti. La partecipazione viene estesa a tutti gli studenti e genitori solo in alcuni casi (presentazione del Consiglio di classe, presentazione di attività di scambi, stage e viaggi d'istruzione, motivi disciplinari e colloqui individuali).

Art. 10

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e si svolgono in locali forniti dalla scuola.
2. E' consentito nell'arco di un mese lo svolgimento di un'assemblea di Istituto, della durata massima della giornata scolastica e una di classe, della durata massima di due ore. L'assemblea di classe deve essere presenziata dai docenti che hanno ceduto l'ora di lezione, i quali possono decidere di sorvegliare l'assemblea rimanendo all'esterno dell'aula. La responsabilità sulla classe resta, comunque, del docente in orario di servizio.
   L' assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell'assemblea d'istituto; ulteriori assemblee potranno svolgersi fuori dall'orario scolastico previa autorizzazione del D.S. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 1° maggio in poi).
3. Alle assemblee d'istituto possono partecipare, previa autorizzazione del D.S., esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici indicati dagli studenti in riferimento agli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'assemblea d'Istituto è convocata, con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) su domanda del Comitato studentesco, con richiesta scritta che specifichi data e ora di convocazione, luogo, ordine del giorno, a seguito di autorizzazione del D.S. Le richieste di assemblea inoltrate dal Comitato studentesco si presumono sollecitate dalla maggioranza dei componenti di ogni singola classe.
5. La partecipazione all'assemblea di classe e d'Istituto è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Dirigente o un suo delegato, constatata l'impossibilità a svolgere l'assemblea, può ordinarne lo scioglimento.

Art.11

COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato studentesco di istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di classe ed è costituito da:
   - uno studente delle classi prime,
   - uno studente delle classi seconde,

- due studenti delle classi terze,
- due studenti delle classi quarte,
- due studenti delle classi quinte.

2. Il Comitato Studentesco oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
   Compatibilmente con la disponibilità e con le esigenze della scuola, il Dirigente di volta in volta potrà consentire l'uso di un locale scolastico idoneo per le riunioni del Comitato studentesco da tenersi fuori dall'orario di lezione.
3. Il Comitato studentesco redige un documento della riunione che, firmato da almeno il 50% + 1 dei suoi membri, va consegnato al Dirigente e /o agli studenti riuniti in assemblea.

Art. 12

ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.
2. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.
3. La richiesta di convocazione con data, ora di svolgimento e relativo O.d.G. deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima della data prevista.
4. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe.
5. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, o di istituto.
6. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato dei genitori dell'istituto.
7. Le assemblee che si svolgono all'interno della scuola devono essere autorizzate dal D.S..
8. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994

Art.13

ORGANO DI GARANZIA

Si rinvia al Regolamento disciplinare contenuto nel TITOLO IV.

TITOLO III

Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto

Art. 14

ORARIO DELLE LEZIONI. PERMESSI

1. Le attività didattiche si svolgono dal Lunedì al sabato.
2. L'orario delle lezioni è fissato, con inizio dalle ore 8,00, dal Consiglio di Istituto, sentite tutte le sue componenti.
3. La durata di ciascuna lezione, in rapporto a quanto stabilito nel **P.T.O.F.** non può essere inferiore a 60 minuti.
4. In caso di impossibilità di sostituzione di docenti assenti, le classi potranno posticipare l'entrata o anticipare l'uscita rispetto all'orario giornaliero. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvederà ad avvertire, entro le ore 9,00, della variazione oraria gli alunni,i quali si faranno carico di informare le rispettive famiglie.
5. Agli alunni pendolari possono essere concessi, in rapporto agli orari dei mezzi di trasporto pubblico, brevi permessi di entrata/ uscita dall'Istituto a carattere permanente: la valutazione è rimessa al Dirigente scolastico.

Art. 15

ACCESSO IN ISTITUTO OLTRE L'ORARIO D'INIZIO DELLA PRIMA ORA:RITARDI

1. L'accesso in Istituto è consentito agli studenti a partire dalle ore 7.50, nei corridoi adiacenti alle aule. La vigilanza sarà garantita dal personale non docente in servizio.
2. Alle ore otto tutti gli studenti devono essere in classe.
3. È consentito l'ingresso in ritardo in aula entro le ore 8:10, con annotazione del ritardo stesso sul registro di classe. Non saranno ammessi, nell'arco di ciascun quadrimestre più di cinque ritardi, oltre i quali lo studente sarà passibile di sanzione disciplinare. Il ritardo fino alle ore 8:05, pur restando un comportamento da evitare e suscettibile di richiamo da parte del docente in servizio, non comporterà sanzioni disciplinari. Al termine di ogni settimana sarà cura di ciascun coordinatore verificare la situazione dei ritardi della classe.
4. Gli studenti provvisti di permesso di entrata posticipata per motivi di trasporto pubblico saranno ammessi in classe entro e non oltre l'ora indicata sul permesso.
5. Per tutti gli altri casi di ritardo, gli studenti potranno essere ammessi in classe alla seconda ora; il ritardo sarà annotato sul registro di classe a cura del docente della seconda fino alla seconda ora compresa ora.

Le procedure elencate valgono per tutti gli studenti, maggiorenni compresi

Art. 16

INGRESSI POSTICIPATI

1. I permessi di entrata posticipata saranno rilasciati, previa presentazione di documentazione giustificativa.
2. Le entrate successive alla seconda ora saranno consentite solo in via eccezionale previa autorizzazione del D.S., della Vicepresidenza o del Coordinatore di plesso.

Art. 17

USCITE ANTICIPATE

1. I permessi di uscita anticipata sono consentiti per casi di forza maggiore, indisposizione e/o visita medica o altro fatto debitamente documentato previa autorizzazione del D.S. o della Vicepresidenza, del coordinatore di plesso.
2. Per i minorenni è richiesta la presenza di un genitore; lo studente può essere giustificato e/o prelevato anche da persona regolarmente delegata dai genitori. Per la delega è necessario che il genitore presenti apposita istanza con la quale comunichi le generalità del delegato , alla quale alleghi la copia del proprio documento d'identità e di quello della persona delegata. Le deleghe hanno validità annuale. Le richieste, scritte nell'apposita sezione del libretto delle giustificazioni, vanno presentate in vicepresidenza (presidenza) al momento dell'ingresso a scuola. I permessi di entrata posticipata e uscita anticipata non sono cumulabili nello stesso giorno.

Art. 18

GIUSTIFICAZIONI

1. Le assenze dalle lezioni vanno sempre giustificate sull'apposito libretto e presentate al docente di classe nella prima ora il giorno del rientro. Le giustificazioni saranno firmate dal genitore che avrà depositato la firma presso l'ufficio di segreteria. Le assenze superiori ai 5 giorni per motivi diversi dalla malattia saranno comunicate dalla famiglia al coordinatore di classe e/o alla Vicepresidenza (Presidenza). Gli alunni, che avessero dimenticato di portare la giustificazione al rientro saranno ammessi in classe con l'obbligo di regolarizzare la posizione il giorno di scuola successivo, nel caso in cui l'assenza non sia giustificata entro tre giorni, l'alunno minorenne dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o chi ne fa le veci. Sarà cura del coordinatore di classe ottenere la giustificazione di tutte le assenze, contattando anche, in caso di necessità, la famiglia. Gli studenti che renderanno difficile l'adempimento dell'obbligo di giustificazione saranno segnalati al consiglio di classe per il voto di condotta e per eventuali provvedimenti disciplinari.
2. I genitori possono prendere visione del quadro complessivo delle assenze utilizzando il registro elettronico o rivolgendosi al coordinatore di classe.

Art. 19

ASSENZA DI MASSA

1. Non è previsto, per gli studenti, diritto di sciopero né altra forma di astensione volontaria dalle lezioni. Qualora il numero degli assenti fosse superiore alla metà del gruppo classe, l'Ufficio di Dirigenza ammonirà gli studenti assenti con apposita nota disciplinare.

Art. 20

PARCHEGGIO INTERNO

1. Le aree destinate a parcheggio auto sono riservate, per motivi funzionali, al personale in servizio dell' istituto; cicli e motocicli devono essere posteggiati nelle apposite aree contrassegnate e non dovranno circolare all'interno del cortile della scuola se non per raggiungere i parcheggi a loro destinati e per le manovre strettamente necessarie per uscire da essi.
2. E' vietato agli studenti introdurre autoveicoli.
3. Tutti i veicoli autorizzati entreranno ed usciranno dall'Istituto a passo d'uomo prestando la massima attenzione durante l'ingresso e l'uscita degli studenti della scuola.
4. Nel caso d'impossibilità di parcheggiare per la raggiunta capienza dei parcheggi l'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno del perimetro dell'edificio scolastico.
5. Le auto dovranno essere collocate in modo da consentire l'ingresso, il transito e la libera uscita dei mezzi pubblici di soccorso (vigili del fuoco, ambulanze, ...)

Art. 21

DIVIETO DI FUMO

1. All'interno dell'edificio scolastico e nelle aree di sua pertinenza è vietato fumare: per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa disciplinata dalla legge e la sanzione disciplinare prevista nel presente Regolamento di disciplina (Titolo IV).

Art. 22

PROVE DI EVACUAZIONE

1. Nel corso dell'anno vengono effettuate, di regola, due prove di evacuazione, di cui una generale su allarme simulato e programmato (in anticipo sarà fornito solo un preavviso generico). All'inizio d'anno scolastico, ogni classe designerà i propri capofila e serrafila e controllerà il percorso di fuga collegato

all’aula assegnata.

Art. 23

ACCESSO AI LOCALI

1. Non è consentito accedere ai laboratori e in genere alle attrezzature didattiche dell’istituto se non in presenza di un docente incaricato o del personale designato.

Art. 24

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Sono previste due modalità di comunicazione con le famiglie: una in forma collegiale in occasione delle riunione periodiche del Consiglio di classe, che così assume la forma di assemblea di classe, l'altra a livello individuale in occasione degli incontri scuola-famiglia o su appuntamento da concordare tramite gli alunni con i singoli docenti oppure in occasione dei colloqui individuali.
2. Al docente coordinatore di classe spettano i compiti di presiedere il Consiglio di classe, tenere aggiornata la situazione di assenze e ritardi, consegnare le pagelle e le comunicazioni relative alla vita di classe.
3. I colloqui con il Dirigente scolastico avvengono previo appuntamento. Le comunicazioni scritte dalla scuola alle famiglie possono avvenire tramite il libretto delle assenze e/o registro elettronico.

Art. 25

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

1. Le comunicazioni attinenti al servizio e all’organizzazione didattica vengono normalmente trasmesse tramite circolari interne in formato cartaceo e digitale sul sito dell’Istituto. Nel caso la comunicazione debba essere riferita alle famiglie, gli alunni sono tenuti a far correttamente da tramite: sia in ragione dell’età dei ragazzi, sia per significato pedagogico, sia per condizioni organizzative sono previsti riscontri dell’avvenuta ricezione o sistemi di controfirme. Con tale procedura saranno notificate variazioni di orario, avvio di attività, date d’incontri e riunioni varie.

Art. 26

SUPPLENZE

1. Gli insegnanti assenti sono sostituiti da altro personale docente nei limiti delle possibilità. In caso di difficoltà l’orario potrà essere ridotto temporaneamente (ad. es. facendo uscire la classe un’ora prima o entrare alla seconda ora); tali modifiche orarie sono comunque comunicate alle classi almeno un giorno prima, se possibile.

Art. 27

LABORATORI

1. Il funzionamento dei laboratori è disciplinato da appositi regolamenti esposti negli stessi.

Art. 28

BIBLIOTECA

1. Il Collegio docenti designa a inizio anno un Referente, con il compito di fissare l'orario di apertura, le modalità di prestito, di provvedere alla catalogazione e organizzazione dei materiali librari, di raccogliere e presentare al Consiglio d'Istituto proposte di acquisto. Il prestito è concesso a tutte le componenti della scuola: è possibile avere in prestito gratuito a casa uno o due volumi contemporaneamente per un periodo fino a 15 giorni, rinnovabile se nessuno ha chiesto nel frattempo gli stessi titoli; i dizionari, le enciclopedie, le opere generali, le riviste non possono essere date in prestito ma solo consultate.
2. E' possibile assegnare ad una classe una certa quantità di volumi per un determinato periodo; la firma di traenza in tal caso dovrà essere di un docente che assume la responsabilità patrimoniale e della gestione del materiale avuto in prestito. Il danneggiamento o la mancata restituzione dei libri avuti in prestito darà luogo a procedimento di addebito con richiesta di risarcimento.

Art. 29

FOTOCOPIE

1. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
2. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie prodotte.
3. L'uso della fotocopiatrice è consentito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

Art. 30

FINALITÀ E OBIETTIVI DI SCAMBI, SOGGIORNI LINGUISTICI E CULTURALI, USCITE DIDATTICHE

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e i soggiorni linguistici rappresentano per gli alunni un'occasione formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola contribuendo alla formazione dei discenti. I viaggi di istruzione, difatti, favoriscono la socializzazione e lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli orizzonti culturali e le conoscenze. Essendo attività didattica a tutti gli effetti essi

rientrano nel numero di giorni di lezione stabiliti dal Calendario scolastico regionale. Avendo finalità formativo/educative, i viaggi di istruzione e le visite guidate, devono essere funzionali agli obiettivi di crescita e di formazione di ciascun indirizzo e di ciascuna classe. Essi devono trovare, pertanto, giustificazione in progetti articolati e coerenti (che prevedano obiettivi, contenuti, strumenti, verifica dell'attività svolta), devono essere programmati dal Consiglio di Classe all'inizio di ogni anno scolastico e devono essere inseriti nel piano di lavoro individuale di almeno un docente.

2. Sono oggetto del seguente regolamento le uscite di uno o più giorni finalizzate:
   alla conoscenza del paesaggio e delle opere d'arte; ai soggiorni di studio; ai gemellaggi con altre scuole; ad attività sportive, settimane verdi; alle visite guidate presso musei, parchi naturali, aziende; alla partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, mostre, fiere.

Art. 31

DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Al fine di una corretta programmazione delle attività collegate ai viaggi di istruzione e alle visite guidate e allo scopo di garantire agli studenti la fruizione di un'esperienza coerente e omogenea nell'arco del quinquennio, si elencano sinteticamente le tipologie delle iniziative:

A) Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

B) Stage linguistici e scambi culturali all'estero: tali viaggi si prefiggono di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale. Tali iniziative comportano più pernottamenti fuori sede.

C) Visite guidate e uscite: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui alla lettera A). Non comportano alcun pernottamento fuori sede. La richiesta deve essere presentata con almeno una settimana di anticipo e corredata comunque dalle autorizzazioni dei genitori. L'intera classe deve partecipare.

D) Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 32

MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. La programmazione dei viaggi di istruzione, degli scambi e dei soggiorni devono essere predisposte possibilmente entro il mese di novembre di ogni anno scolastico. Eventuali eccezioni saranno concesse

dal D.S. solo se opportunamente motivate. Il Consiglio di Classe, in sede di progettazione dell'attività, esamina le proposte avanzate verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento. Il C.di C. tiene conto nella sua programmazione della presenza di alunni disabili inseriti nella classe e predispone le azioni necessarie per favorirne la partecipazione al viaggio. Individua il docente responsabile cui compete il coordinamento e l'organizzazione delle attività preliminari e del viaggio stesso, nonché i docenti accompagnatori e gli eventuali sostituti. Il C. di C dopo aver deliberato le mete dei viaggi alla presenza di tutte e tre le componenti, è tenuto a presentare al D.S., per il tramite dei rispettivi Coordinatori, le schede di previsione delle attività programmate per l'anno scolastico. Il D.S. raccoglierà e valuterà tutte le proposte pervenute che costituiranno il Piano Annuale delle visite, viaggi e scambi culturali. Successivamente il Piano sarà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici generali e del Consiglio d'istituto per la parte contabile-organizzativa.

2. Il docente responsabile della iniziativa costituisce il tramite cui fanno riferimento allievi, genitori, docenti e Ufficio di Segreteria nelle fasi che precedono l'attuazione del viaggio; si fa carico di progettarla, curando l'itinerario didattico del viaggio con l'indicazione della meta, della data prevista, dei nominativi dei docenti che si sono proposti come accompagnatori. La richiesta dovrà essere redatta sull'apposita modulistica reperibile presso l'Ufficio di Segreteria. Inoltre lo stesso verifica che tutti gli allievi abbiano provveduto a versare la quota stabilita e ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio di Segreteria.
3. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasioni di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, la documentazione necessaria dovrà essere predisposta non oltre il quindicesimo giorno antecedente la partenza prevista.
4. Il Consiglio di Classe, qualora obbligato ad una scelta tra più proposte di viaggio o visite, dovrà tenere presente i seguenti parametri:

a) il numero limite delle uscite e viaggi stabilito a livello collegiale;
b) le finalità del viaggio per ogni tipologia;
c) l'alternanza delle discipline nelle proposte di uscite o viaggi;
d) la priorità del viaggio come ampliamento dell'offerta formativa finalizzata all'indirizzo di studio;
e) il divieto di organizzare viaggi oltre il mese di aprile (salvo che per attività sportive e naturalistiche);
e) l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza con attività istituzionali (scrutini, elezioni, ecc.);
f) l'accessibilità delle mete degli alunni disabili partecipanti.

Art. 33

SCAMBI INTERNAZIONALI

1. La scuola ritenendo che la formazione dei ragazzi passi anche attraverso una vissuta apertura degli orizzonti si impegna a promuovere prioritariamente, tra le varie esperienze possibili, i contatti con analoghe istituzioni educative italiane e straniere, contatti che possono rimanere epistolari oppure, in presenza di un convinto e responsabile coinvolgimento di allievi e famiglie, possono divenire scambio di classi e/ o soggiorni linguistici.
2. Vista la particolare valenza formativa e didattica degli stage linguistici e degli scambi culturali all'estero, l'attività deve essere prevista per tutta la classe: pertanto per l'attivazione si richiede la partecipazione minima del 66% degli alunni. Solo in casi eccezionali, opportunamente motivati,

saranno concesse delle deroghe dalla dirigenza.

Art. 34

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI VISITE E VIAGGI

1. L'uscita, la visita o il viaggio costituiscono una vera e propria attività complementare della scuola. Per tale motivo, per gli alunni partecipanti sono in vigore le stesse norme di comportamento vigenti durante le attività didattiche. Gli allievi che non partecipano ai viaggi di istruzione di più giorni sono tenuti alla frequenza scolastica secondo un calendario delle lezioni preparato dall'ufficio di presidenza.
2. Nell'organizzazione dei viaggi di istruzione si terrà conto dell'onerosità del pacchetto proposto al fine di non determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, la stessa natura e finalità di tale iniziativa.
   I C.d.C., nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni. Dovrà tener conto anche della presenza degli alunni diversamente abili prevedendo tra gli accompagnatori insegnanti di sostegno e/o l'educatore, ove possibile.
3. L'impegno a partecipare, una volta data l'adesione, è vincolante. Contestualmente all'atto di adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma a titolo di acconto ed il saldo almeno dieci giorni prima della partenza.
4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto il rimborso dell'importo versato soltanto in casi di forza maggiore debitamente documentati, e sempre che le stesse siano rese disponibili dalle agenzie o dagli operatori cui l'Istituto si è appoggiato, fatta eccezione per i costi preventivi sostenuti ed il pagamento di eventuali penalità.
5. Gli alunni senza cittadinanza italiana in possesso solo di permesso di soggiorno, devono presentare obbligatoriamente un modulo rilasciato dalla questura per soggiorno all'estero.
6. I genitori degli alunni che intraprendono viaggi in paesi della Comunità Europea, dovranno assicurarsi che i propri figli siano in possesso della nuova tessera sanitaria valida all'estero.

Art. 35

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. I docenti accompagnatori sono designati dal D.S., su proposta del C.d.C. di norma in ragione di 1 ogni 15 alunni, con un minimo di due. Eventuali deroghe verranno concordate dal Dirigente con l'insegnante organizzatore. Il D.S., nella designazione degli accompagnatori, terrà conto di tutti i fattori contestuali, quali la durata del viaggio, la destinazione, la configurazione di ciascuna classe. Gli alunni disabili hanno diritto ad un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (docente, personale ausiliario, o familiare). Nel designare gli accompagnatori il C.d.C provvederà ad indicare sempre un accompagnatore di riserva per eventuale sostituzione in caso di imprevisti.
2. I docenti accompagnatori devono appartenere alle classi. Per i viaggi all'estero sarebbe auspicabile che almeno uno degli accompagnatore possedesse una discreta conoscenza della lingua del paese da visitare o della lingua di comunicazione internazionale.
3. Un docente, di norma, può partecipare a un solo viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. E' preferibile una rotazione dei Docenti accompagnatori.

Art. 36

AFFISSIONE MANIFESTI, DIFFUSIONE VOLANTINI

1. Studenti, personale docente e non docente, genitori possono affiggere manifesti negli spazi a ciò deputati su visto autorizzativo del Dirigente scolastico. E' riservato uno spazio per piccoli annunci degli studenti.
2. E' comunque vietata la propaganda partitica, ideologica e commerciale.
3. Le OO.SS. hanno a loro disposizione, e sotto la loro responsabilità, un'apposita bacheca.
4. Non è ammessa all'interno della scuola la diffusione di volantini, salvo che non siano materiali informativi autorizzati preventivamente dal Dirigente scolastico.

Art. 37

PULIZIA E CONSERVAZIONE DI ARREDI E LOCALI. DANNEGGIAMENTI

1. E' dovere di tutte le componenti contribuire al mantenimento del decoro della scuola e alla buona conservazione di suppellettili e attrezzature. E' evidente che non sono ammissibili scritte e graffiti su banchi, pareti e altro: ciascuna classe è responsabile della propria aula con il relativo arredo, e pertanto risponde, anche in via pecuniaria, di eventuali danni. Vale il principio generale che qualora il patrimonio dell'istituto venga danneggiato i responsabili sono tenuti al risarcimento; se non vengono individuate responsabilità soggettive, il risarcimento sarà collettivo, e potrà avvenire, su decisione del C. di I., per gruppi o ambiti. L'eventuale ricorso alla contestazione di addebito va indirizzato all'Organo di garanzia previsto dal D.P.R. 249/1998, il quale si pronuncerà in via definitiva.
2. Il mancato versamento, da parte dei soggetti individuati quali responsabili del danno, di quanto dovuto costituisce infrazione disciplinare grave e può comportare l'apertura di una causa civile.

Art. 38

DELEGHE

1. Il C. di I. può delegare, nell'ambito di materie di propria competenza, compiti e decisioni alla Giunta e /o al Dirigente scolastico su questioni correnti e allo scopo di snellire procedure. A tal riguardo il Dirigente scolastico è delegato ad autorizzare l'ingresso occasionale in istituto di soggetti esterni chiamati a svolgere consulenze, conferenze o appoggio didattico, e ad autorizzare, sempre a titolo occasionale, l'uso dei locali dell'istituto a terzi (in particolare su richiesta di altre scuole) salvo quanto di competenza della città metropolitana.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VINCENZO GERACE" - CITTANOVA (RC)
LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO
MMDCXCVII A.U.C.
1944 P.C.N.
"Sempre mi sta nel cuore una foresta in fra l'oro del sole meridiano"

Piazza San Rocco - 89022 CITTANOVA (RC) Tel. 0966-439113 Fax 0966-439116

Cod. Fisc. 820017608 rcpc06000v@istruzione.it Cod. Mec. RCIS02300N

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Funzione educativa del regolamento e del provvedimento disciplinare

1. La vita della comunità scolastica, nel pieno rispetto della Costituzione, della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, è informata ai valori democratici e volta alla crescita integrale della persona nel pieno rispetto delle libertà di espressione, di pensiero e di religione di ognuno.
2. Il presente regolamento è ispirato ad un'azione educativa fondata sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, volta a favorire lo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. La comunità scolastica, anche attraverso il presente regolamento, persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali degli studenti adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
3. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti i provvedi menti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso, ove possibile, attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica o di Enti territoriali.

Art. 2

La responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 3

Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (*da intendersi entro la lezione successiva per le verifiche orali ed entro due settimane per le verifiche scritte*), volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
   assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
5. La scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
7. All'alunno è dovuto il massimo rispetto: - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
8. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui. - I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento. - Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica, tramite i rappresentanti dei genitori.
9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato: - La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica: - La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4

Doveri dello Studente

I doveri dello studente fanno riferimento a quelli elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella

consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo e cyberbullismo o lasciare che altri li compiano.
10. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno solo nei casi di effettiva necessità e dopo aver avuto l'autorizzazione del docente.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.), comportarsi in maniera corretta e civile nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente 1'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola, non **effettuare videoriprese di persone o luoghi in tutti i locali della scuola.**
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18. Non mettere in atto comportamenti irresponsabili come: a) falsificare il libretto delle giustificazioni; b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici; c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet, violando in tal modo la legge sulla privacy; d) mettere in atto comportamenti che si configurino come reati.
19. Rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o dell'istituto, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'emergenza sanitaria COVID-19 20;
20. Rispettare tutte le norme relative alla DDIe DAD;
21. Rispettare le regole fissate nel Regolamento di Istituto che disciplinano il comportamento durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione.

Art. 5

Infrazioni

Le infrazioni ai doveri di cui all'art. precedente vengono di seguito classificate e descritte, in modo non esaustivo ma puramente indicativo, in lievi, gravi e gravissime, e comportano l'applicazione delle relative sanzioni da parte degli organi competenti a comminarle.

TABELLA A - Infrazioni disciplinari lievi FACILMENTE ACCERTABILI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	Fattispecie ovvero COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	sanzione	organo competente	procedimento
Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo Non disturbare durante la lezione e	-Essere sprovvisti del materiale didattico e non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo lo svolgimento dei compiti -Non portare con sé il libretto personale o non consegnarlo ai docenti -Non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo alle comunicazioni scuola- famiglia -Presentarsi in ritardo alle lezioni, nei cambi d'ora, nei trasferimenti d'aula o dopo la ricreazione -Non giustificare le assenze il giorno del rientro o il ritardo del giorno precedente -Dimenticare il cellulare o altri dispositivi elettronici accesi -Uscire senza autorizzazione dall'aula o dai laboratori o dalla palestra rimanendo nell'ambito dell'Istituto -Disturbare lo svolgimento delle lezioni – -Infrazioni lievi al protocollo Sicurezza Covid attivare/disattivare i microfoni o la videocamera propria o degli altri partecipanti al Meet	-Ammonizione orale e/o ammonizione scritta sul registro elettronico. Convocazione dei genitori dopo il terzo richiamo. Ammonizione orale Richiamo scritto Casi più gravi- sospensione dalle attività didattiche 1-3	Docente Docente, Ufficio di Presidenza, Animatore	Il docente , prima di procedere invita l'alunno ad esporre verbalmente le proprie ragioni, poi se non le ritiene fondate annota il richiamo sul proprio registro(ammonizione verbale) ovvero sul registro di classe dello studente (ammonizione scritta).

	- rimuovere altri partecipanti al Meet, oppure far partecipare soggetti estranei al Meet senza previa autorizzazione	gg	digitale	
Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici	Pubblicazioni di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale studenti -Non indossare la mascherina negli spostamenti Non attenersi al metro di distanziamento Scambiarsi oggetti, materiale didattico, cibo e bevande Non utilizzare i percorsi previsti per entrata e uscita dai locali scolastici	Ammonizione scritta Ripetute infrazioni-allontanamento temporaneo dalle attività didattiche 1-3 gg Prima infrazione-ammonizione verbale Seconda infrazione richiamo scritto sul registro Terzo richiamo Allontanamento temporaneo dall'attività didattica fino a 5 gg. a seconda della reiterazione del comportamento	Docente Ufficio di presidenza Animatore Digitale Docente della classe, consiglio di classe, referente covid, DS	Il docente o l'ufficio di presidenza scrive una nota sul registro di classe e comunica

TABELLA B - Infrazioni disciplinari GRAVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi	sanzione	Organo competente	procedimento
Avere rispetto, con atteggiamenti e/o parole, per il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, i compagni o persone presenti . Non danneggiare il patrimonio della scuola, evitare forme di bullismo o prepotenza	-Disturbare ripetutamente con comportamenti scorretti lo svolgimento delle lezioni, l'attesa del docente nei cambi d'ora e/o negli spostamenti interni ed esterni all'istituto -Mancare di rispetto, con atteggiamenti e/o parole, al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni o persone presenti nell'Istituto -Uscire durante l'attività didattica dall'ambito dell'istituto senza autorizzazione e/o senza farvi rientro -Utilizzare scorrettamente e/o rovinare gli arredi, i locali e le attrezzature della Scuola Utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico - Fumare utilizzare sigarette elettroniche nei locali, nelle strutture ed in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto Infrazioni gravi al Protocollo di Sicurezza Covid Infrazioni gravi al Regolamento per la ddi	Ammonizione scritta sul registro elettronico Allontanamento temporaneo da 1 a 14 gg. e risarcimento del danno Allontanamento temporaneo da 1 a 15 gg Allontanamento temporaneo da 1 a 15 gg	Docente Consiglio di classe	Come sub A) Il Dirigente, accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e convoca il Consiglio di classe, comunicando alla famiglia dell'alunno la contestazione. Il consiglio di classe decide sulla sanzione dell'allontanamento dalla comunità

TABELLA C - Infrazioni disciplinari Gravissime

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	Sanzione disciplinare	Organo competente	Procedure
Gli alunni sono tenuti ad evitare ogni forma di bullismo diretto o indiretto, a non sottrarre materiale o effetti personali ai compagni	-Falsificare firme e/o atti o contraffare i voti - Insultare e/o umiliare i compagni, il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico -Manifestare intolleranza politica, religiosa, etnica e di genere -Compiere atti che violino la dignità ed il rispetto della persona -Compiere atti di violenza su persone e/o di vandalismo su cose -Compiere atti di vandalismo su cose -Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituzione Scolastica -Non rispettare le disposizioni di sicurezza dell'Istituto e/o compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone -Fare uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti -Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti, la privacy e la libertà delle persone oggetto di riprese (docenti, compagni ecc),bullismo e cyberbullismo	Allontanamento temporaneo da 1 giorno a tempo illimitato Risarcimento del danno Allontanamento temporaneo da 1 giorno a tempo illimitato “ “	Inferiore a 15 giorni Consiglio di classe Uguale o superiore a 15 giorni Consiglio d'Istituto	Il Dirigente accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e convoca il Consiglio di classe ovvero il Consiglio di Istituto comunicando alla famiglia dell'alunno la contestazione. Il Consiglio di classe/Istituto decide sulla sanzione dell'allontanamento dalla comunità e/o eventuali sanzioni accessorie

Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente scolastico e i docenti procederanno per **analogia** ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 24.06.1998, n. 249 e successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n 235.

.

Art.6

SANZIONI DISCIPLINARI a carico degli alunni

Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nel presente regolamento, nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto delle studentesse e degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gravità:

a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta sul registro di classe senza avviso alla famiglia o con avviso;
c) allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni;
d) allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni,
e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
e) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
2. I danni prodotti al patrimonio scolastico comportano in ogni caso l'obbligo al risarcimento.

Art. 7

Ammonizione verbale e scritta

Tali sanzioni sono adottate per il caso di violazioni lievi.

L'ammonizione verbale è adottata dal docente della classe che, prima di applicarla invita studente ad esporre le proprie ragioni, se tali ragioni vengono ritenute non fondate l'ammonizione viene annotata sul registro personale del docente.

L'ammonizione scritta è adottata dal dirigente, dal docente della classe o da altro docente . Prima dell'applicazione lo studente viene invitato ad esporre verbalmente le proprie ragioni, se tali ragioni non sono ritenute valevoli, il richiamo viene annotato sul registro di classe e o sul diario e, se opportuno, viene data comunicazione alla famiglia.

ART. 8

IL TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Tale sanzione può prevedere, a discrezione del consiglio di classe, l'obbligo della frequenza. Pertanto, l'organo disciplinare che applica la sanzione può sospenderne condizionalmente l'esecuzione. In caso di recidiva specifica la sanzione verrà eseguita cumulativamente a quella applicata per la nuova violazione. Ai fini della recidiva si tiene conto esclusivamente di comportamenti tenuti dallo studente nel corso dello stesso anno scolastico.
2. La sanzione che comporta il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni può essere disposta qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona oppure vi sia una reale situazione di pericolo per la incolumità delle persone.
3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. Qualora la sospensione fosse superiore ai quindici giorni, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

ART.9

ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'A.S.

1. L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a. situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale
b. impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ART. 10

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

1. Nei casi più gravi di quelli indicati all'art.9 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa; occorrerà, inoltre, esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale che deve seguire lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola.

ART.11

ACCOMPAGNAMENTO DELLO STUDENTE NEGLI UFFICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DEI COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA E AFFIDAMENTO AI GENITORI

1. Qualora l'allievo, più volte richiamato, non ottemperi ai richiami dell'insegnante, è facoltà di quest'ultimo provvedere al suo allontanamento dalla classe e all'accompagnamento presso gli uffici del Dirigente Scolastico o della Vicepresidenza.
2. Detta sanzione deve essere segnalata sul registro di classe ed alla famiglia dello studente. Nel caso di allievi minorenni l'annotazione deve essere firmata da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.
3. Lo studente sarà accompagnato da un collaboratore ausiliario presso l'ufficio del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza, dove si trova un delegato del Dirigente scolastico, il quale nei casi previsti dagli articoli precedenti, provvederà ad informare i genitori dei fatti avvenuti e a richiedere la loro immediata presenza in Istituto e l'eventuale riaccompagnamento dello studente stesso a casa.
4. Nel caso di assenza temporanea del Dirigente Scolastico e dei suoi delegati, lo studente sarà riaccompagnato in aula per la sorveglianza.

ART. 12

SANZIONI ACCESSORIE

1. In tutti i casi di allontanamento temporaneo di durata superiore a **tre/cinque giorni** ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da: viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, attività sportive extrascolastiche, attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto, stage e tirocini presso Enti esterni.

Art. 13

ATTIVITÀ ALTERNATIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Consiglio di Classe offrirà sempre la possibilità allo studente di commutare la sanzione disciplinare inflittagli in attività a favore della comunità scolastica
2. La valutazione circa l'opportunità di applicazione di provvedimenti alternativi alle sanzioni disciplinari è di competenza del C.d.C.
3. L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne e dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente Scolastico.
4. Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica.
5. Le attività alternative, le cui finalità sono esclusivamente di tipo rieducativo, possono essere così riassunte:

a) pulizia dell'aula in orario extrascolastico
b) pulizia dei corridoi ai piani
c) attività di segreteria (diffusione e archiviazioni circolari)
d) pulizia del giardino interno
e) produzione di elaborati (composizioni scritte o multimediali) che inducono lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatesi nella scuola
f) attività di volontariato presso associazioni della città.

6. Lo studente può richiedere autonomamente la conversione entro e non oltre due (2) giorni dalla irrogazione della sanzione o, se impugnata, entro due (2) giorni dalla decisione dell' Organo di Garanzia.

Art.14

ORGANI

1. Sono organi del procedimento disciplinare: l'Organo di Garanzia dell'Istituto, il Consiglio di Istituto (che opera nella composizione allargata a tutte le componenti , compresi i genitori e gli studenti , fatto salvo il dovere di astensione qualora del consiglio faccia parte lo studente incolpato o il genitore di questi), i Consigli di Classe, il Dirigente scolastico, i Docenti e, durante le sessioni d'esame, le Commissioni di esame.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.15

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sono legittimati a promuovere il procedimento disciplinare: il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il Coordinatore di classe, la maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe e, durante le sessioni di esame, le Commissioni d'esame.

Tutto il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.

Per tutte le sanzioni diverse da quelle di cui all'art. 7 si applica il presente procedimento che prevede tre fasi:

- **Fase dell'iniziativa**. Il D.S. o il docente coordinatore di classe delegato, acquisite d'ufficio le informazioni utili, avvia la procedura al verificarsi di fattispecie previste dal Regolamento disciplinare, provvedendo alla notifica, entro 7 giorni dal momento in cui ne ha avuto notizia, ai soggetti interessati (l'autore dell'infrazione e, se minorenne, i suoi genitori) della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico dello studente. La comunicazione deve contenere: la contestazione dell'addebito, la facoltà di presentare memorie con l'indicazione del termine di 10 giorni per le giustificazioni, la convocazione dello studente e dei suoi genitori per consentire l'esercizio del diritto alla difesa, il nominativo del responsabile dell'istruttoria (generalmente il coordinatore di classe). La comunicazione è notificata attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano sottoscritta per ricevuta, oltre che inserita sul Registro Elettronico.
- **Fase istruttoria**. Il D.S. ed il responsabile dell'istruttoria procedono all'acquisizione di tutti gli elementi utili per definire le dinamiche e le responsabilità dell'evento contestato, eventualmente ascoltando l'allievo e/o i genitori. Lo stesso D.S. convoca, sempre entro 7 giorni dalla conoscenza del fatto, l'Organo competente a irrogare la sanzione ovvero il Consiglio di Classe, completo di tutte le sue componenti, o il Consiglio di Istituto. L'organo disciplinare ascolta il responsabile con gli esercenti la potestà genitoriale, se minorenne, ai quali in precedenza sia stata notificata la convocazione formale con data, sede, ora e o.d.g. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, una memoria che può essere anche sostitutiva della sua presenza, ovvero può chiedere di essere ascoltato. L'organo competente può deliberare anche in assenza dello

studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purchè ci sia la certezza dell'avvenuta convocazione.

- **Fase decisoria**. E' riservata al CdC (Consiglio di Istituto se ricorrono fatti punibili con l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni) ed è finalizzata all'atto deliberativo che puo' essere di archiviazione del procedimento disciplinare o di erogazione della sanzione , con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto presi in esame e delle motivazioni che hanno determinato il provvedimento. La decisione dell'organo collegiale è adottata a maggioranza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

➢ **Comunicazione allo studente**

La comunicazione del provvedimento finale deve essere fatta entro 5 giorni dalla data della delibera, in forma scritta, ad opera del Dirigente Scolastico. Il provvedimento finale che comunichi l'applicazione di una sanzione deve contenere la formula espressa di possibilità, per la famiglia, di ricorrere all'Organo di Garanzia e il termine di impugnazione.

Il provvedimento viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 16

Impugnazioni

- 1.Avverso il provvedimento che applica la sanzione, è ammesso, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione dell'irrogazione della sanzione, apposito ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia dell'istituto.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Il Dirigente Scolastico può sospendere l'esecuzione del provvedimento disciplinare con provvedimento motivato fino al momento della decisione sul ricorso da parte dell'Organo di Garanzia e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 25 giorni.

3.Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente al protocollo della scuola mediante consegna a mano, raccomandata o pec. In caso di ricorso presentato a mezzo raccomandata, deve comunque pervenire entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.
Nell'atto il ricorrente deve precisare gli elementi di fatto e diritto sui quali esso è fondato e può chiedere di essere ascoltato.

4. L'Organo di Garanzia dell'istituto, fermo restando i termini previsti per la decisione sul ricorso, a mezzo del Dirigente Scolastico può assumere informazioni sui fatti che hanno portato all'adozione della misura disciplinare.
5. L'Organo di Garanzia dell'istituto decide sul ricorso con provvedimento espresso e motivato nel termine di dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.
6. In ogni caso, della decisone dell' Organo di Garanzia viene data comunicazione allo studente e, se minore, alla famiglia.

- Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto è ammesso, entro 15 giorni dall'avvenuta notifica, reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale dovrà decidere entro 30 giorni previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale (D.P.R. 249/1998). Tale decisione è definitiva.

Art. 17

Organo di Garanzia

1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997 e in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249/98 (Statuto degli studenti) viene istituito l'Organo di Garanzia.
2. L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:

a) garantire la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, esprimendosi sui conflitti che sorgono all'interno della scuola;
b) esprimersi sui ricorsi inoltrati dai genitori degli alunni minorenni e dagli alunni maggiorenni puniti

con sanzioni disciplinari.

3. L'Organo di Garanzia dell'istituto è composto da 5 membri e più precisamente da:

-.il Dirigente Scolastico

-il Presidente del Consiglio di Istituto che presiede l'Organo di Garanzia;

-.un docente designato dal Consiglio d'Istituto;

- da un rappresentante eletto dagli studenti preferibilmente tra gli studenti di maggiore età. Tale rappresentante sarà eletto da un'assemblea costituita dai rappresentanti di classe, dai rappresentanti in Consiglio d'Istituto e dai rappresentanti dell'Istituto in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti;

- da un rappresentante dei genitori eletto all'interno del Consiglio di istituto.

4. In caso incompatibilità del Dirigente Scolastico, lo stesso sarà sostituito dal collaboratore che ne fa le funzioni. In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) di un componente elettivo dell'Organo, lo stesso verrà sostituito dal soggetto che sarà risultato, nell'elezione nell'ambito della propria area di provenienza, successivo per preferenze ricevute.
5. Le sedute dell'Organo di Garanzia dell'istituto sono valide solo se presente la metà piu'uno dei suoi componenti.
6. L'Organo di Garanzia dell'istituto delibera a maggioranza dei presenti. L'astensione viene conteggiata ai fini del calcolo della maggioranza assembleare ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il mandato dei componenti dell'Organo di Garanzia è di durata pari a quella del Consiglio di Istituto.
8. Nel momento in cui i componenti perdono i requisiti nel Consiglio di Istituto, decadono anche dall' Organo di garanzia e vengono sostituiti con altri membri in carica nel Consiglio stesso.

Art. 18

RESPONSABILITÀ PENALE e Inefficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia, è disposto, da parte della Dirigenza dell'Istituto e con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica in attesa che venga conclusa la procedura che porterà all'applicazione della sanzione definitiva.

2. Detto allontanamento deve essere comunque comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

3. In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni tre**.**
4. La pendenza di un procedimento penale a carico di uno studente non sospende il procedimento disciplinare.
5. Le sentenze penali, i decreti penali ed i provvedimenti in genere che concludono un procedimento penale non hanno efficacia nel procedimento disciplinare.
6. Le sentenze irrevocabili di assoluzione hanno efficacia nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo della scuola.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI e di rinvio

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito della scuola www.iisvgerace.edu.it e affissa all'albo di istituto.
3. Qualora venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
4. Per quanto non disposto nel presente Regolamento si applica il DPR 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le note disciplinari riportate dai docenti nel registro elettronico non sono da considerarsi per se stesse sanzioni disciplinari, ma costituiscono, in ogni caso, notizia anche ai fini della loro eventuale adozione ed in ogni caso possono concorrere alla valutazione della condotta.
6. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato che segue il suo iter fino alla conclusioni.
7. I dati sensibili dell'allievo verranno trattati nei limiti di legge e quelli relativi ad altre persone coinvolte nel procedimento devono essere omessi.
8. Il presente Regolamento si applica nei locali della scuola, nelle sue pertinenze e dovunque lo studente si trovi in occasione o a causa delle attività scolastiche.

NOTE ESPLICATIVE

In riferimento all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Per tale ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generali, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evince; la responsabilità disciplinare dello studente.

Il presente titolo IV contente il Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti costituisce modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n°4 del 17.10.2013

TITOLO V

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

In applicazione dell'art. 3 del DPR 235/2007 la scuola predispone il documento recante il "Patto educativo di corresponsabilità" che impegna operatori scolastici genitori/affidatari e alunni a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d'Istituto e del regolamento dello statuto dello studente. Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore e dall'alunno all'atto dell'inoltro della domanda d'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado; la firma della domanda d'iscrizione implica la sottoscrizione del patto. Il Patto viene illustrato ai genitori nell'ambito delle assemblee convocate per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d'Istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli genitori.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12.11.20 con delibera n°2

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Gerace" di Cittanova,

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss. mm. ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto, il Regolamento generale d'Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 recante Prot. n° 4973/IV.1 del 13/12/2018;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L'Istituzione scolastica si impegna a

1. Gestire processi d'insegnamento atti a favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità necessarie al successo formativo dello studente, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell'identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto all'apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali, ivi compresi anche gli studenti di origine straniera;
5. Offrire attività aggiuntive per diversificare e migliorare l'Offerta formativa (anche attraverso convenzioni con agenzie formative esterne e con esperti, o tramite visite guidate e viaggi d'istruzione) con eventuali contributi finanziari a carico delle famiglie;
6. Presentare nel PTOF, in ossequio ai criteri di trasparenza, le regole volte alla formulazione e alla presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
7. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d'insegnamento;
2. Conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto ivi compresi il "Regolamento contenente misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid 19" e quello contenente la normativa di riferimento della DDI (Didattica Digitale Integrata);
3. Partecipare attivamente alla vita dell'Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali;
4. Garantire il rispetto dell'orario di entrata e di uscita dello studente e favorire una assidua frequenza dello stesso alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Sostenere la motivazione allo studio e l'applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti;
6. Mantenere un rapporto costante con l'Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola;
7. Risarcire i danni che lo/a studente/essa dovesse arrecare all'istituto o ai compagni, se ne è stata accertata la responsabilità;
8. Partecipare agli impegni inerenti la componente genitori nell'ambito del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto;

9. Cooperare con la scuola nell'azione educativa e formativa del figlio.

La studentessa/Lo studente si impegna a

1. Conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto tra i quali il "Regolamento contenente misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid 19" e quello contenente la normativa di riferimento della DDI (Didattica Digitale Integrata);
2. Partecipare attivamente alla vita dell'Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l'orario scolastico (limitando le entrate in ritardo e le uscite anticipate a casi di assoluta necessità o legate ai mezzi di trasporto pubblico) e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell'agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
6. Astenersi dall'uso di materiale non strettamente attinente lo svolgimento dell'attività didattica (cellulare, registratore, iPod, lettore MP3, auricolari) per utilizzarlo solo previa autorizzazione del docente;
7. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;
8. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
9. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;
10. Condividere la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza.

In merito al piano di azione che l'Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

L'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Organizzare eventuali attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;

La famiglia si impegna a:

1. Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

L'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare eventuali azioni di informazione rivolte all'intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall'emergenza sanitaria anche in applicazione della DDI;

4. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell'ambito dei percorsi personali di apprendimento;
5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell'Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi prontamente a scuola a riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi

riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l'attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l'ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e dei regolamenti dell'Istituto;
5. Rispettare durante lo svolgimento della DDI (Didattica Digitale Integrata) le attività didattiche sincrone ed asincrone, le norme di comportamento previste dal Regolamento d'istituto e dal Piano di Didattica digitale Integrata, in particolare le norme a tutela della riservatezza.

Cittanova, _____

La Dirigente I Genitori La Studentessa/Lo studente

IL DIRIGENGE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art.3,c.2,D. Lgs n. 39/1993